



Comune di
BONAVIGO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO ESECUTIVO DAL **19/10/2002**
COMUNALE N. **28** DEL **27/09/2002**

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. n°	4
Articolo 2	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. n°	4
Articolo 3	LIMITI DI APPLICAZIONE	pag. n°	5
Articolo 4	DEFINIZIONI	pag. n°	5
Articolo 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. n°	8
Articolo 6	PRINCIPI GENERALI	pag. n°	10
Articolo 7	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	pag. n°	11
Articolo 8	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	pag. n°	12
Articolo 9	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	pag. n°	13

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo 10	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI	pag. n°	15
Articolo 11	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	pag. n°	15
Articolo 12	DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA	pag. n°	16
Articolo 13	MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	pag. n°	16
Articolo 14	SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	pag. n°	17
Articolo 15	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	pag. n°	19
Articolo 16	GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA	pag. n°	19
Articolo 17	GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE	pag. n°	20
Articolo 18	AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI	pag. n°	20
Articolo 19	GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE	pag. n°	22
Articolo 20	GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO RECUPERABILE	pag. n°	23
Articolo 21	GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO – LATTINE – BARATTOLI	pag. n°	23
Articolo 22	GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA	pag. n°	24
Articolo 23	GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA	pag. n°	24
Articolo 24	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	pag. n°	25
Articolo 25	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	pag. n°	25
Articolo 26	ISOLE ECOLOGICHE	pag. n°	26
Articolo 27	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	pag. n°	27
Articolo 28	ACCENSIONE FUOCHI ALL' APERTO	pag. n°	27
Articolo 29	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	pag. n°	28
Articolo 30	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	pag. n°	28

TITOLO III : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 31	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI	pag. n°	29
Articolo 32	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO	pag. n°	29
Articolo 33	CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI	pag. n°	30
Articolo 34	PULIZIA DEI MERCATI	pag. n°	30
Articolo 35	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	pag. n°	30
Articolo 36	AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. n°	31

Articolo 37	CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	pag. n°	31
Articolo 38	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	pag. n°	32
Articolo 39	POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI	pag. n°	32
Articolo 40	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	pag. n°	33
Articolo 41	SGOMBERO NEVE	pag. n°	33
Articolo 42	ANIMALI	pag. n°	33
Articolo 43	ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI	pag. n°	34
Articolo 44	CAVE E CANTIERI	pag. n°	34
Articolo 45	DISPOSIZIONI DIVERSE	pag. n°	34
Articolo 46	AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE	pag. n°	34
Articolo 47	PARCHI NATURALI E AREE DI SOSTA TURISTICA	pag. n°	35

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 48	GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	pag. n°	36
Articolo 49	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	pag. n°	37
Articolo 50	RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI	pag. n°	37

TITOLO V : DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 51	TASSA - TARIFFA	pag. n°	38
-------------	-----------------	---------	----

TITOLO VI : CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 52	COMPETENZA E GIURISDIZIONE	pag. n°	39
Articolo 53	CONTROLLI E VIGILANZA	pag. n°	39
Articolo 54	ACCERTAMENTI	pag. n°	40
Articolo 55	DIVIETI	pag. n°	40
Articolo 56	VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI - SANZIONI	pag. n°	41

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	pag. n°	43
Articolo 58	RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. n°	43
Articolo 59	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. n°	34

ALLEGATI

Allegato A	SANZIONI	pag. n°	44
Allegato B	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	pag. n°	52
Allegato C	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO	pag. n°	53
Allegato D	OPERAZIONI DI RECUPERO	pag. n°	54
Allegato E	RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAGO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE	pag. n°	55

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Bonavigo. In particolare il presente Regolamento stabilisce:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi ;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Articolo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi :
- dell'articolo 21 DECRETO LEGISLATIVO n° 22 del 5 febbraio 1997 ;
 - dell'articolo 62 della L.R. n° 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni ;
 - dell'articolo 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988 ;
- e in conformità :
- al DECRETO LEGISLATIVO n° 22 del 5 febbraio 1997;
 - agli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della LEGGE n° 441 del 29 ottobre 1987 ;
 - al DMA del 26 gennaio 1990 ;
 - al D.Lvo n° 267/2000;
 - al DMA del 29 maggio 1991 ;
 - al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n° 507 del 15 novembre 1993 ;
 - all'articolo 39 della LEGGE n° 146 del 22 febbraio 1994.

Articolo 3 LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano :
- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla LEGGE n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione) ;
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964) ;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave ;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli : materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli ;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dalla LEGGE n° 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido ;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.
 - g) Le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalla norme vigenti;
 - h) I materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Ministero dell'Ambiente 25.10.1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui utilizzabili tal quali come prodotto;

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalla lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Articolo 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce :
- a) **RIFIUTO** : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto Legislativo n° 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ;
 - b) **PRODUTTORE** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti ;
 - c) **DETENTORE** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene ;
 - d) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI** : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti ;
 - e) **GESTIONE** : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura ;
 - f) **RACCOLTA** : l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto ;

- g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- h) **CONFERIMENTO** : attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento o recupero, ovvero il deposito dei rifiuti nei contenitori all'uopo predisposti;
- i) **TRASPORTO** : operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione agli impianti di trattamento e/o stoccaggio provvisorio e/o definitivo, nonché da un impianto all'altro;
- j) **SMALTIMENTO** : le operazioni previste nell'allegato B al Decreto legislativo n° 22/97 ;
- k) **RECUPERO** : riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto; sono le operazioni previste nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97 ;
- l) **RICICLAGGIO** : sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;
- m) **RIUTILIZZO** : utilizzare una cosa che sia già stata usata;
- n) **STOCCAGGIO** : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D 15 dell'allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97 ;
- o) **DEPOSITO TEMPORANEO** : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo 8 ;
- p) **DISCARICA** : interrimento controllato dei rifiuti destinato alla definitiva collocazione degli stessi con modalità diverse a seconda delle tipologie dei rifiuti e delle caratteristiche dell'impianto;
- q) **INCENERIMENTO** : trasformazione dei rifiuti mediante combustione autoalimentata o sostenuta;
- r) **TRATTAMENTO** : trasformazione dei rifiuti e/o processi di selezione finalizzati al riciclo di materiali e/o processi di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione dei prodotti riutilizzabili;
- s) **MESSA IN SICUREZZA** : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti ;
- t) **BONIFICA** : ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ;
- u) **CERNITA** : attività di separazione a valle dei rifiuti;
- v) **SPAZZAMENTO** : operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- w) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI** : il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- x) **COMPOSTAGGIO** : operazioni di trattamento della frazione organica dei rifiuti al fine di ottenere del concime da utilizzarsi in agricoltura o giardinaggio;
- y) **COMPOST DA RIFIUTI** : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità ;
- z) **IMBALLAGGI** : il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono suddividere in :
 - Per la vendita o Primario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- Multiplo o secondario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche ;
 - Per il trasporto o Terziario : concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei ;
- aa) **RIFIUTI DI IMBALLAGGIO** : ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al presente articolo, lettera a), esclusi i residui della produzione.

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono così classificati :

IN BASE ALLA PROVENIENZA :

1) URBANI

A) DOMESTICI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in :

1. ORDINARI :

a) ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU) :

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in :

- **UMIDO:**
parte organica putrescibile dei rifiuti solidi urbani, comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili) ;
- **VERDE:**
comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, scarti vegetali provenienti da attività commerciali, scarti vegetali provenienti dai cimiteri ;

b) SECCHI :

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in :

- **RECUPERABILI :**
tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in :
 - **CARTA** frazione recuperabile costituita da: giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, sacchetti di carta puliti, imballaggi di cartone, scatole, scatoloni;
 - **PLASTICA** frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica contrassegnati dai simboli PET, PVC e PE, rientranti nelle seguenti categorie:
 - bottiglie di acqua minerale e bibite;
 - flaconi di prodotti per il lavaggio della biancheria;
 - flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - contenitori di prodotti per l'igiene della persona.
 - **VETRO** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;
 - **LATTINE** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio;
 - **BARATTOLI** frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata ;
 - **ALTRE FRAZIONI RICICLABILI** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti ;

- **NON RECUPERABILI** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o incenerimento ;

2. INGOMBRANTI:

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti ;

3. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI:

sono costituiti da pile e batterie, farmaci scaduti , contenitori marchiati "T" e/o "F" quali contenitori per liquidi corrosivi ed infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, oli minerali e contenitori per fitofarmaci.

B) ESTERNI :

sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani ;

C) ASSIMILATI AGLI URBANI :

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 11 ;

D) CIMITERIALI :

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI e ASSIMILATI ;

2) SPECIALI (RS = RIFIUTI SPECIALI):

sono rifiuti speciali :

1. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ;
2. derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo ;
3. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ;
4. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali ;
5. i rifiuti derivanti da attività commerciali ;
6. i rifiuti derivanti da attività di servizio ;
7. i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie ;
9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti ;
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ :

sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al Decreto Legislativo n° 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.

Articolo 6
PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

2. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare :

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora ;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori ;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. Compete al Comune la gestione dei RIFIUTI URBANI (domestici ordinari ed ingombranti, pericolosi, esterni, assimilati e cimiteriali), così come definiti al precedente articolo 5, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lvo n° 267/2000 e all'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

5. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite :

- il reimpiego e il riciclaggio ;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti ;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi ;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

7. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Bonavigo, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lvo 267/2000 e dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

8. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

9. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

10. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D.Lvo 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

11. La privativa di cui al comma 3 del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali, qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 22 comma 11 del Decreto Legislativo n 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 7 **DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**

1. I produttori di RIFIUTI URBANI sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della FRAZIONE ORGANICA dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo 5, tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

3. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate nell'allegato A) al presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del precedente comma

3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

6. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

8. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.04.1955 n° 547, Dpr 19.03.1956 n° 303 e Decreto Legislativo n° 626/94) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

9. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

10. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

11. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo 8

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n° 22/97, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i Rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm ne policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i RIFIUTI PERICOLOSI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento con cadenza almeno *bimestrale* indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di Rifiuti Pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- i RIFIUTI NON PERICOLOSI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno *trimestrale* indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di Rifiuti Non Pericolosi in deposito raggiunge

i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno ;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i RIFIUTI PERICOLOSI, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute ;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei RIFIUTI PERICOLOSI.

2. È vietato miscelare categorie diverse di Rifiuti Pericolosi di cui all'allegato G del Decreto Legislativo n° 22/97 ovvero Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.

5. Allo smaltimento dei Rifiuti Speciali non Assimilati, anche non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o tramite consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del Decreto Legislativo n° 22/97 (Operazioni di Smaltimento) ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico, con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

6. Il produttore di Rifiuti Speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- esportazione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 22/97.

7. È tassativamente vietato il conferimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per raccogliere RIFIUTI URBANI ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 9

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere espresso dagli organi tecnici o tecnico-sanitari competenti per territorio, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, ai sensi dell'art. 13, comma n° 3, del Decreto Legislativo n° 22/97.

3. Le ordinanze vanno comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro 3 giorni dall'emissione, hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi e non possono essere reiterate per più di 2 volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo 10 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti :

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo 5 ;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo 11 ;
- Rifiuti da imballaggio come definiti al precedente articolo 4.

2. Il Comune di Bonavigo promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei Rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.

3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata dal Comune con differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Articolo 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 lettera d), del Decreto Legislativo n° 22/97.

2. Nelle more della emanazione dei criteri sopra citati, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n° 146/94 e dalla deliberazione di C.C. n° 37 del 22.05.1998 che dovranno essere conferiti con le modalità in essa contenute e per le quantità nella stessa previste;

- i Rifiuti indicati al punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984;
- gli accessori per l'informatica.

prodotti nei locali in regola con la denuncia per la tassa/tariffa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione i Rifiuti Urbani Assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

4. Le attività che producano Rifiuti Speciali Non Assimilati possono, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente Regolamento e dell'articolo 10, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n° 22/97, conferire tali Rifiuti al pubblico servizio di raccolta tramite apposita Convenzione.

Articolo 12 **DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato su tutto il territorio comunale.

2. Si intendono coperti dal servizio pubblico di raccolta anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata.

Articolo 13 **MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta delle frazioni merceologiche fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

2. Il servizio di raccolta viene effettuato mediante servizio di raccolta "porta a porta".

3. Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari, e a conferirli, sempre in maniera distinta.

4. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

5. L'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo 23, commi 1,2, e 3, del Decreto Legislativo n° 22/97.

6. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

Articolo 14

SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti viene effettuato mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature idonee alla movimentazione dei rifiuti. La raccolta “porta a porta” consiste nel posizionamento dei rifiuti, sfusi o inseriti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità indicate dal Comune, presso il piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici Comunali.

2. I rifiuti devono essere collocati nel giorno e nell'ora prefissati, come specificato al precedente comma 1.

3. Per alcune frazioni degli RSU il servizio potrà essere attuato su chiamata, nel qual caso sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

4. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata. Sarà comunque compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento da tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo. Nel caso di rinvenimento di rifiuti sparsi sul suolo e/o abbandonati deve esserne data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

5. Non possono essere raccolti i rifiuti conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.

6. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e/o sacchi, per le frazioni raccolte porta a porta con tali raccoglitori, sarà regolato dalle seguenti norme :

- a) il conferimento deve avvenire in modo separato per tipo di rifiuto, utilizzando sacchetti, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica ;
- b) i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse ; i sacchi, qualora sia previsto, devono essere inseriti negli appositi contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale;
- c) i sacchi e/o contenitori devono essere conferiti nei giorni prefissati, non prima delle ore 21,00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 5,00 del giorno stabilito per la raccolta, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi ; i contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore.
- d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione ;

- e) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

7. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali essi possono essere inseriti in appositi contenitori (bidoncini o bidoni), di fattura e colore stabiliti dal Comune, per i quali l'utente dovrà garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori saranno distribuiti dall'Amministrazione Comunale e diverranno di proprietà dell'utente. Le spese dovute a riparazione o l'eventuale sostituzione del contenitore per smarrimento, perdita, sottrazione, usura, danneggiamento saranno a carico dell'utente.

8. Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

9. Ai condomini con otto o più famiglie possono essere forniti, in comodato d'uso gratuito contenitori di adeguata capacità (240 litri), Ogni famiglia del condominio è tenuta ad inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio. Il condominio è tenuto a provvedere alla pulizia dei contenitori condominiali. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno dell'area del condominio per essere posizionati nella parte esterna, lungo il marciapiede o la strada, negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima delle ore 21,00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 5,00 del giorno stabilito per la raccolta. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'Amministratore del condominio, nelle sue funzioni, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali. I contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada.

10. In casi particolari, per esempio vicoli stretti, o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

11. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori e/o cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa, che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

12. La pulizia e la disinfezione dei contenitori assegnati alle Ditte sarà a cura delle stesse.

13. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

Articolo 15

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero\Smaltimento. In ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso Decreto Legislativo n° 22/97) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo 16

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione UMIDA degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, se ritenuto opportuno, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. I rifiuti Umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi) trasparenti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvati dal Comune e conferiti nei giorni e negli orari prestabiliti mediante gli appositi contenitori forniti dal Comune. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento. I sacchetti saranno distribuiti agli utenti dal Comune, anche mediante negozi convenzionati presenti sul territorio.

3. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori di adeguate dimensioni, i quali saranno svuotati con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. I rifiuti prodotti dovranno essere inseriti nei sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi) di dimensioni e caratteristiche stabiliti dal Comune.

4. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare, mediante l'apertura dei contenitori, il controllo del materiale inserito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di compostaggio dei materiali compostabili.

5. La pulizia e la disinfezione dei contenitori assegnati alle Ditte sarà a cura delle stesse con frequenza mensile.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 17

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione VERDE degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento), comprese le ramaglie,) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore a:

- SETTIMANALE da aprile a settembre compresi;
- OGNI 10 giorni nei mesi di ottobre e marzo;
- DUE VOLTE al mese nei mesi di novembre e febbraio;
- UNA VOLTA al mese nei mesi di dicembre e gennaio;

2. la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, se ritenuto opportuno, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento. I sacchetti saranno distribuiti agli utenti dal Comune, anche mediante negozi convenzionati presenti sul territorio.

3. Il materiale dovrà essere conferito in sacchi di naylor trasparenti o iuta di capacità 70/80 litri e di peso inferiore a 26 Kg. o in fascine della lunghezza massima di 1 metro e di peso inferiore a 26 Kg.

4. E' vietato il conferimento dei rifiuti verdi prodotti da attività agricole o artigianali di servizio. Potrà essere conferita, inoltre, la Frazione Verde derivante dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche.

5. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 18

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici (come definita all'articolo 5 del presente Regolamento). Il Comune incoraggia la pratica del trattamento domestico della Frazione Organica.

2. Gli utenti che possiedono un giardino o hanno comunque a disposizione un adeguato spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la Frazione Organica domestica (resti di pasti e vegetali, scarti di potature, sfalci ed altre attività di giardinaggio od orticole) e compostarla in proprio, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissioni di odori molesti.

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Potrà essere consentito, a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto a livello condominiale o per più famiglie residenti nel medesimo stabile o per famiglie con abitazioni vicine. L'effettuazione congiunta del compostaggio

domestica potrà avvenire previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e secondo le modalità indicate dal Comune.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Nel centro abitato è consentito il compostaggio domestico solo attraverso l'utilizzo preferibilmente di Composter, o in alternativa di Casse di compostaggio o Cumulo. Le Concimaie possono essere utilizzate solo in zone agricole, come definite nel Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali fabbricati posti a confine della proprietà.

7. Per il posizionamento del composter o altri sistemi di compostaggio dovrà essere garantita una distanza di almeno 5 metri dalle finestre di altri fabbricati.

8. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

9. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti :

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale ;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale ;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

10. Il Comune, in considerazione del beneficio conseguibile con la diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, provvederà ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, attraverso idonee campagne di sensibilizzazione, al fine di ridurre i costi di smaltimento della Frazione Umida e Verde.

Articolo 19

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

1. La raccolta della frazione SECCO NON RECUPERABILE dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.
2. I rifiuti Secchi Non Recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti a perdere di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune e conferiti nei giorni e negli orari prestabiliti.
3. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di smaltimento dei materiali secchi non recuperabili.
4. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento. I sacchetti saranno distribuiti agli utenti dal Comune, anche mediante negozi convenzionati presenti sul territorio.
5. Per i condomini con 8 o più famiglie potranno essere utilizzati appositi contenitori di dimensioni e caratteristiche stabilite e fornite dal Comune, da utilizzarsi per contenere i sacchetti da posizionarsi in prossimità degli accessi per la raccolta "porta a porta". Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento.
6. Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate alle esigenze dell'utenza. Tali contenitori possono essere previsti anche per le utenze quali pubblici esercizi, mense, bar, nonché per le ditte con forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati, per le quali l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà utilizzare opportuni cassonetti, dati in custodia al titolare o legale rappresentante della Ditta stessa, come stabilito al precedente articolo 14, comma 11, del presente Regolamento.
7. L'eventuale utilizzo dei contenitori per la raccolta "porta a porta" comporta il relativo lavaggio e disinfezione, che andranno effettuati a cura degli utilizzatori, con le modalità indicate al precedente articolo 14, con frequenza minima mensile.
8. Il Comune può prevedere la raccolta di alcuni tipi di Rifiuti Secchi Non Recuperabili, quali ad esempio pannolini e pannoloni. La frequenza di raccolta sarà quella stabilita per il servizio di raccolta "porta a porta" della Frazione Secca Umida. Detti rifiuti dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo di sacchetti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
9. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo 20

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO RECUPERABILE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n° 22/97 il Comune istituisce forme di raccolta differenziata delle frazioni di RIFIUTI SECCHI RECUPERABILI, per i quali è possibile effettuare il recupero di materiali e di energia, stabilendo le relative modalità.

2. E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento o altre che verranno stabilite con apposite ordinanze sindacali.

3. La raccolta delle frazioni CARTA VETRO, PLASTICA, LATTINE e BARATTOLI dei Rifiuti Urbani (come definiti dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta", secondo le modalità stabilite al precedente articolo 14.

4. L'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo n° 22/97.

Articolo 21

GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO – LATTINE – BARATTOLI

1. La raccolta della Frazione Secca Recuperabile del VETRO – LATTINE E BARATTOLI (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore a una volta ogni tre settimane.

2. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento. I bidoni saranno distribuiti agli utenti dal Comune;

3. Gli utenti devono conferire negli appositi contenitori forniti dal Comune i rifiuti di vetro, lattine e barattoli quali bottiglie o altri contenitori, completamente vuoti e privi di eventuali tappi ed altri materiali di rivestimento, in modo da facilitarne il recupero. Il vetro, le lattine ed i barattoli devono essere inseriti sfusi, senza alcun involucri o sacchetto di contenimento.

4. Eventuali rifiuti di vetro ingombranti (per esempio damigiane sprovviste dall'involucro di plastica o paglia, lastre di vetro) dovranno essere depositati a fianco del contenitore.

5. Eventuali rifiuti di alluminio o banda stagnata ingombranti (per esempio barattoli per alimenti di grandi dimensioni) dovranno essere possibilmente schiacciati per ridurne le dimensioni.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

Articolo 22

GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA

1. La Frazione Secca Recuperabile della PLASTICA (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore a una volta ogni tre settimane.
2. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento. I sacchetti saranno distribuiti agli utenti dal Comune, anche mediante negozi convenzionati presenti sul territorio.
3. Altre tipologie di plastica, oltre quelle definite dall'art. 5, potranno essere inserite nei contenitori a seguito di ordinanza sindacale.
4. I contenitori di plastica, completamente vuoti, devono essere conferiti negli appositi sacchetti, schiacciati e chiusi con il relativo tappo di plastica, qualora disponibile. La plastica deve essere inserita sfusa.
5. All'interno dei sacchetti adibiti alla raccolta della plastica non possono essere inseriti rifiuti in plastica diversi da quelli elencati all'articolo 5 (per esempio stoviglie di plastica, vasetti dello yogurt, contenitori per caffè e succhi di frutta, nailon, contenitori con simboli "T" o "F", cassette, sacchetti di plastica).
6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

Articolo 23

GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

1. La raccolta della frazione CARTA (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore a una volta ogni tre settimane.
2. I rifiuti cartacei vanno conferiti legati in pacchi o contenuti in scatole di cartone o plastica a rendere, o comunque confezionati in modo da limitare la dispersione ad opera del vento o di altre cause.
3. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento.
4. Per le utenze con forte produzione di Carta, possono essere messi a disposizione appositi contenitori e/o cassonetti, secondo quanto disposto dal citato articolo 14, commi 11, del presente Regolamento.

5. Gli utenti devono conferire rifiuti quali giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, sacchetti di carta puliti, imballaggi di cartone, scatole, scatoloni. Gli imballaggi di cartone vanno ridotti di volume, aprendoli e ripiegandoli.

6. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale conferito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di trattamento/riciclaggio di materiale cartaceo.

7. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

Articolo 24

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Il Comune effettua la raccolta di Pile, Farmaci Scaduti e prodotti etichettati "T" e/o "F" di produzione Urbana tramite idonei contenitori stradali, distinti per tipologia di rifiuto.

2. I contenitori saranno posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale vicino i punti di vendita dei suddetti materiali quali tabaccherie, farmacie, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, di fotoottica, ambulatori, ecc.

3. I rifiuti di cui al presente articolo devono essere inseriti negli appositi contenitori sfusi, senza sacchetti di contenimento.

4. Nei contenitori adibiti alla raccolta delle Pile e in quelli adibiti alla raccolta dei Farmaci Scaduti non possono essere inseriti altri materiali, anche se pericolosi.

5. I contenitori stradali per la raccolta dei RUP dovranno essere lavati con frequenza minima semestrale. La raccolta avverrà con frequenza non inferiore al mese.

6. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo 25

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta della Frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta", previa chiamata telefonica dell'utente al numero verde messo a disposizione dalla Ditta appaltatrice.

2. Il servizio, attivato con frequenza mensile, provvede a prelevare il rifiuto e, previa cernita delle frazioni riutilizzabili da inviare al recupero, a smaltirlo in centri autorizzati. Il rifiuto deve essere predisposto fronte strada non prima del giorno precedente la raccolta.

3. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento.

4. I Rifiuti Urbani Domestici Ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

5. I beni durevoli per uso domestico individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n° 22/1997, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati, a cura dei detentori, a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n° 22/97. In caso contrario, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti al gestore del servizio con le modalità sopra descritte.

6. Fino all'entrata in vigore di nuove definizioni, i beni durevoli per i quali si applica il precedente comma 4 sono individuati in:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

7. Il Comune può prevedere, per alcune tipologie di rifiuti, il pagamento di un rimborso spese per lo smaltimento dei beni durevoli conferiti.

Articolo 26 **ISOLE ECOLOGICHE**

1. Il Comune, al fine di gestire ulteriormente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, può dotarsi di isole ecologiche.

2. L'isola ecologica comunale dovrà essere gestita secondo le modalità che verranno stabilite con apposito Regolamento Comunale. Il Regolamento dovrà riportare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, nonché le relative modalità di conferimento.

3. Il Regolamento Comunale di funzionamento dell'isola ecologica non dovrà essere in contrasto con le metodologie di raccolte disciplinate dal presente Regolamento.

4. L'isola ecologica durante l'orario di apertura dovrà essere controllata da personale autorizzato, che garantirà il corretto conferimento dei Rifiuti.

5. In particolare presso l'isola ecologica comunale potranno essere conferiti i Rifiuti raccolti mediante servizio di raccolta con contenitori stradali o porta a porta, oltre ad altre Frazioni di Rifiuti, quali ad esempio rifiuti Ingombranti, frazione Verde, Oli Esausti, Accumulatori Esausti, provenienti da civili abitazioni rientranti fra i Rifiuti Urbani Domestici (come definiti all'articolo 5 del presente Regolamento).

6. Le ditte ed imprese, comprese le aziende agricole, non possono in nessun caso conferire presso l'isola ecologica comunale i rifiuti derivanti dalla propria attività, classificati come rifiuti speciali.

7. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica comunale di rifiuti per i quali non è istituita la relativa raccolta.

8. Per i Rifiuti Urbani Pericolosi, per i quali è istituita la relativa raccolta, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti utili a garantire la salvaguardia dell'ambiente da eventuali inquinamenti.

9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare ulteriori isole ecologiche comunali, controllate da personale autorizzato.

10. La dislocazione delle isole ecologiche, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

Articolo 27

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo 23 del decreto Legislativo n° 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo 28

ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO

1. Fatto salvo il divieto stabilito da ordinanze per evitare il pericolo di incendi in determinati periodi dell'anno, è possibile bruciare all'aperto i rifiuti composti da materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, solo se posti a distanza di almeno 100 metri da case ed edifici, anche singoli, e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.

2. Devono comunque essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e quant'altro previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza.

3. E' sempre possibile l'uso di fuochi su barbecue alimentati a legna o carbonella, per la cottura di cibi, purché siano disposti in modo da non arrecare molestie al vicinato.

Articolo 29

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

2. La collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente potrà avvenire solo se non in contrasto con la normativa vigente in materia di raccolta di Rifiuti, anche per quanto riguarda i mezzi e le metodologie di raccolta.

3. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 30

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente dovrà essere data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, al fine di rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 31 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :
 - Rifiuti Urbani Esterni, come definiti al precedente articolo 5 ;
 - Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo 5.

Articolo 32 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei RIFIUTI URBANI ESTERNI viene effettuato entro il perimetro dei centri abitati come individuati dalla delibera di Giunta Comunale n. 68 del 14.07.1993, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il servizio di spazzamento deve avvenire in modo da assicurare la perfetta pulizia del suolo, asportando rifiuti, detriti, fogliame, polvere, rottami e simili. La pulizia può essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati. Nell'effettuare il servizio di spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici eventualmente impiegati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Articolo 33

CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico vengono installati e gestiti appositi contenitori portarifiuti.
2. E' proibito gettare nei contenitori portarifiuti di cui al precedente comma Rifiuti Urbani Domestici, Assimilati, Pericolosi, e simili.
3. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 34

PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi o punti di vendita, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, dopo avere ridotto al minimo il volume degli eventuali imballi, separando la frazione secca da quella umida ed i riciclabili dagli ingombranti e pericolosi.
2. Non potranno essere inseriti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati i rifiuti di carta, cartoni, cassette in legno o plastica, che dovranno essere conferiti a cura dei soggetti di cui al precedente comma in contenitori indicati dall'Amministrazione Comunale.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Articolo 35

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori dalle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride.
4. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

5. Nel caso che l'area circostante un esercizio pubblico risultasse costantemente imbrattata di rifiuti riconducibili inequivocabilmente allo scorretto comportamento dei clienti dell'esercizio stesso, il gestore è obbligato a provvedere direttamente alla pulizia dell'area circostante il proprio locale per la superficie interessata dal fenomeno.

6. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con spesa a carico degli inadempienti.

Articolo 36

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dopo l'uso a cura degli occupanti.

2. I rifiuti prodotti e raccolti dai soggetti di cui al precedente comma devono essere conferiti secondo le modalità previste per gli RSU interni.

3. Gli Enti Pubblici, i Comitati, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Durante la manifestazione l'area dovrà essere mantenuta pulita a cura degli organizzatori, con conferimento dei rifiuti prodotti negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Tali rifiuti saranno poi raccolti dal servizio pubblico.

4. L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Articolo 37

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, deve provvedere affinché le aree utilizzate rimangano pulite. In ogni caso alla fine delle operazioni deve accertarsi delle condizioni dell'area ed effettuare tutte le operazioni di raccolta, lavaggi, spazzatura al fine di ripristinare la pulizia della stessa.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al comma precedente.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata a cura degli addetti al servizio di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto merci e materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso e, se del caso, intervenire per rimuoverli. Tale obbligo vale anche per le trattrici ed i rimorchi agricoli che si immettono sulla pubblica via, nel caso di distacco di zolle di terra dalle ruote.

Articolo 38

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonate da terzi.

2. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, e costantemente tenuti liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati i necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitarne l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba spontanea e l'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, serpi, ecc..

4. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate ai commi precedenti, anche ad opera di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità e qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato, con apposita ordinanza sindacale, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario

Articolo 39

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura dell'Ente gestore della rete fognaria.

2. È vietato introdurre rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura negli stessi.

3. I frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteorologiche.

Articolo 40

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbo periodico dei cigli delle strade pubbliche mediante taglio, estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno, all'ambiente circostante ed alle persone che frequentano i luoghi pubblici.

Articolo 41

SGOMBERO NEVE

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede a sgomberare, con mezzi appositamente attrezzati, la neve giacente sulle sedi stradali di maggior scorrimento veicolare e sugli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse. Per prevenire la formazione di ghiaccio e ridurre la scivolosità, il Comune provvede allo spargimento di cloruri o sostanze idonee, nonché di sabbia e ghiaino.

2. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti gli abitanti e utilizzatori frontisti per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Essi devono inoltre effettuare lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di 20 cm, dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione. Agli stessi è fatto obbligo altresì di verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di festoni o lame di ghiaccio sulle grondaie. In caso di pericolo è fatto obbligo di rimuoverne le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.

3. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

Articolo 42

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, comprese le aree verdi pubbliche e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure prodotte dagli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti come frazione umida dei rifiuti.

Articolo 43

ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti e/o il Comando di Polizia Municipale, provvederanno ad identificare il responsabile dello scarico, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. Nei casi di cui al precedente comma si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 51 del presente Regolamento.

Articolo 44

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 45

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo 46

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti per lo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Articolo 47

PARCHI NATURALI E AREE DI SOSTA TURISTICA

1. I parchi naturali e le aree di visita, passeggiata e di sosta turistica saranno dotate di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.

2. Tali aree saranno tenute pulite dai fruitori o dai gestori nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e da quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

3. Nel caso non fossero presenti i contenitori per la raccolta differenziata, i visitatori e turisti sono tenuti ad asportare i rifiuti eventualmente prodotti.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 48 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono rifiuti urbani i RIFIUTI CIMITERIALI provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come definiti al precedente articolo 5 del presente Regolamento, diversi dai rifiuti classificati come Verde, Esterni e Assimilati.

2. Per tali rifiuti si demanda a quanto previsto dal D.P.R. n° 285/1990 “Regolamento di polizia mortuaria”, alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.6.1993 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti in cassonetti/bidoni per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano fra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annessi.

5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati, stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile, muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno al cimitero. Rientrano tra essi in particolare:

- a) resti non metallici del feretro ed avanzi di indumenti che devono essere, dopo opportuna disinfezione e riduzione volumetrica, trasportati ad idoneo impianto di incenerimento o smaltiti come Rifiuti Urbani, previa certificazione del responsabile sanitario del cimitero che non sono infetti;
- b) resti metallici, come per esempio zinco, residui piombosi e simili, potranno, dopo opportuna bonifica e disinfezione, essere recuperati tramite rottamazione;
- c) i materiali lapidei, che devono essere smaltiti come rifiuti inerti, tramite frantumazione e recupero o, in alternativa, tramite conferimento in discarica per inerti.

Articolo 49

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n° 22/1997, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al precedente comma 1 del presente articolo, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti dal Comune e non reclamati dai proprietari sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure della normativa in materia.

Articolo 50

RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

1. Sono rifiuti inerti i rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo, classificati come rifiuti "non" pericolosi.

2. Il conferimento dei rifiuti inerti deve avvenire presso discariche di II categoria di tipo A, autorizzate, oppure essere recuperati, previa frantumazione presso impianto autorizzato.

3. Gli inerti possono essere conferiti al servizio pubblico, solo se appositamente istituito, in modiche quantità e solo nel caso in cui provengano da piccole manutenzioni eseguite direttamente dal produttore dei rifiuti presso la propria abitazione o proprietà. Le ditte od imprese edili non possono in nessun caso conferire al servizio pubblico i rifiuti inerti derivanti dalla propria attività, anche nel caso in cui eseguano piccole manutenzioni, con scarsa produzione di rifiuti, presso le abitazioni dei propri clienti.

4. Per le utenze domestiche che hanno la necessità di disporre di contenitori per la raccolta di materiali da demolizione (inerti non pericolosi) l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione appositi container che saranno svuotati su chiamata. La fatturazione del servizio, compreso, lo smaltimento, sarà effettuata direttamente dalla Ditta appaltatrice alle utenze che richiederanno il servizio stesso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 51

TASSA - TARIFFA

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come definiti dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU).
2. La tassa in argomento è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.
3. Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, la Tarsu dovrà essere sostituita dalla tariffa, che dovrà essere determinata secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 49.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 52

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'articolo 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo n° 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo 53

CONTROLLI E VIGILANZA

1. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle norme del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di abbandono e scarico abusivo di rifiuti, il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante apposita ditta.

3. Qualora per motivi di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica e/o per ragioni di sicurezza e decoro dell'area pubblica i rifiuti abbandonati debbano essere rimossi immediatamente da parte del servizio pubblico di raccolta, le spese verranno poste a carico del responsabile dello scarico abusivo.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono e dello scarico abusivo di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo 54

ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Articolo 55 **DIVIETI**

1. E' vietato l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato scaricare i rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, compresi canali e fossati.
3. E' vietata ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale ovvero presso le isole ecologiche comunali.
4. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta.
5. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti.
6. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
9. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.
10. E' vietato inserire negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello del secco non riciclabile dei materiali estranei.
11. E' vietato l'utilizzo per la raccolta dei rifiuti di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
12. E' vietato conferire al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel presente Regolamento e dal servizio di raccolta.

13. Ai condòmini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, è vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli per cui sono predisposti, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
14. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di raccolta pubblico.
16. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spargimento di olio e simili.
17. E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
18. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali è istituita la relativa raccolta.

Articolo 56

VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI - SANZIONI

1. Le violazioni dei divieti e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Municipale e le sanzioni da applicare sono stabilite dai commi che seguono.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale e/o regionale vigenti, per l'inosservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui ai commi che seguono.

3. L'inosservanza dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 e dei punti 14, 15 e 18 (nel caso di conferimento presso l'isola ecologica di rifiuti pericolosi) dell'articolo 55 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a €1.549,37, oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione medesima.

4. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 25, 33, 34, 35, 36, 37 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1.032,91, oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione medesima.

5. L'inosservanza dei punti dal n. 3 al n. 13 e 16, 17 e 18 (per il conferimento di rifiuti non pericolosi presso l'isola ecologica) dell'articolo 55 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 154,94.

6. Dalle violazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 55, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione ed il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

7. Per la violazione di cui al punto 13 dell'articolo 55 del presente regolamento, verrà erogata sanzione in solido ai residenti del condominio ed esercizi commerciali cui è stato dato in affidamento il contenitore per la raccolta dei rifiuti.

8. Nel caso di mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Sindaco ordina d'ufficio l'esecuzione dei lavori a spese degli interessati.

9. L'inosservanza di altre disposizioni regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 154,94.

10. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni Amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui al Capo I° della Legge 24/11/1981, n. 689.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale, la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale del 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

Articolo 58

RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Si demanda alla Polizia Municipale il compito di far rispettare il presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Articolo 59

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A
(Titolo V, Capo I del Decreto Legislativo n°22/97)

SANZIONI

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
Art. 50, comma 1 Art. 14 commi 1, 2	Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero				
Art. 43 comma 2 Art. 44 comma 1 Art. 46 Commi 1 e 2 D. Lgs. 22/97	Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee	€ 103,29	€ 619,75	€ 206,58	Comune
	Chiunque abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 25,82	€ 154,94	€ 51,65	Comune
Art.11 comma 3 Art. 52 comma 1 D. Lgs. 22/97	Mancata ovvero incompleta o inesatta comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti prodotti	€ 2.582,28	€ 15.493,71	€ 5.164,57	Provincia
Art.12 commi 1 D. Lgs. 22/97 Art. 52 comma 2	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi	€ 15.493,71	€ 2.962,24	€ 30.987,41	Provincia nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica sociale del responsabile dell'infrazione e dell'amministratore
<p>Le sanzioni dell'art. 52 comma 2 sono ridotte rispettivamente da € 1.032,91 a € 6.197,48 per rifiuti non pericolosi, da € 2.065,83 a € 12.394,97 per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio approvato.</p>					
Art.12 comma 1 D. Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro dei rifiuti o mancato invio alle autorità competenti dei registri	€ 2.582,28	€ 15.493,71	€ 5.164,57	Provincia

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
Art.12 comma 4 D. Lgs. 22/97 Art. 52 comma 4	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 516,46	Provincia
Art.15 D. Lgs. 22/97 Art. 52 comma 4	Mancata conservazione o mancato invio alle autorità competenti dei formulari di identificazione	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 16,46	Provincia
Art.15 Art. 52, comma 3 D. Lgs. 22/97	Trasporti di rifiuti senza formulari di identificazione o indicazione di dati incompleti o inesatti	€ 1.549,37	€ 9.296,22	€ 308,74	Provincia
Art. 52 comma 4 D- Lgs. 22/97	Compilazione formalmente incompleta o inesatta dei formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazione dovute	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 516,46	Provincia
	Compilazione formalmente incompleta o inesatta dei dati riportati nella comunicazione al catasto ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 516,46	Provincia
Art. 36 comma 5 Art. 54 comma 2	Tutti gli imballaggi devono Essere opportunamente Etichettati secondo le modalità Stabilite con decreto dei Ministri Ambientale e Industria In conformità alle determinazioni Adottate dalla Commissione Dell'Unione Europea, per Facilitare la raccolta, il Riutilizzo, il recupero e				

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
	Il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi	€ 5.164,57	€ 30.987,41	€10.329,14	Provincia
Art. 38 comma 3 Art. 40 Art. 54 comma 1 D. Lgs. 22/97	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli imballaggi, non si iscrivono al consorzio, né adottano un proprio sistema cauzionale	€ 7.746,85	€ 46.481,12	€ 15.493,71	Provincia
Art. 38 comma 4 Art. 54 comma 1 D. Lgs. 22/97	Utilizzatori che non ritirano gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato	€ 7.746,85	€ 46.481,12	€ 15.493,71	Provincia
Art. 43 comma 1 Art. 54 comma 2	Divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio	€ 5.164,57	€ 30.987,41	€ 10.329,14	Provincia
Art. 43 comma 4 Art. 54 comma 2	Divieto di immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio (ad eccezione di quelli interamente in cristallo) con livelli di concentrazione di alcuni metalli superiori a quanto indicato nell'art. 43, 4° c. del D. Lgs. 22/97	€ 5.164,57	€ 30.987,4	€ 10.329,14	Provincia

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
Art. 43 comma 3 Art. 54 comma 3 D. Lgs. 22/97	Divieto di commercializzazione di imballaggi non conformi agli standard europei (in vigore dal 1-1-1998)	€ 2.582,28	€ 15.493,71	€ 5.164,57	Provincia
Art. 45 Art. 51 comma 6 D. Lgs. 22/97	Effettuazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione degli obblighi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 22/97 per quantitativi non superiori a 200 litri	€ 2.582,28	€ 15.493,71	€ 516,57	Provincia
Art. 50 1 bis Art. 46 comma 5	Dal 30 giugno 1998 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che non provvede alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i veicoli e i rimorchi consegnategli senza oneri a carico del proprietario entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario non comunica l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e del rimorchio e consegna il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA	€ 258,23	€ 1549,37	€ 516,46	Provincia

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale	Oblazione	Autorità
-------------	------------	-------------------	-----------	----------

		min.	max.	in via breve	competente all'ingiunzione
Art. 46 comma 6-bis Art. 51 comma 6-bis	I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore o i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto alla comunicazione al PRA	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 51 ,46	Provincia
Art. 46 comma 6 ter Art. 51 comma 6 bis	Mancata annotazione sullo esposto registro di entrate e uscite dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D. Lgs 285/92 degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e, consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 516,46	Provincia
Art. 46 comma 6 quarter Art. 51 comma 6 bis	Mancata assenza degli obblighi di cui al comma 6 bis e 6 ter dei responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 285/92 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4 del D. Lgs 285/92	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 516,46	Provincia
Art. 47 comma 12 Art. 51 comma 6 bis	Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, non rispetti l'obbligo di stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento	€ 258,23	€ 1.549,37	€ 51 ,46	Provincia

Le violazioni penali

Riferimento	Violazione	Sanzione
Art.50 comma 2° D.Lgs. 22/97	Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all' art. 14 3° comma, ovvero non procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, ovvero superare, anche in maniera accidentale i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli stabiliti con Decreto Interministeriale.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito). IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE.
Art.51 comma 1° D.Lgs. 22/97	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33: - nel caso di rifiuti pericolosi - nel caso di rifiuti non pericolosi	- arresto da sei mesi ad due anni ed ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 - arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 2° D.Lgs. 22/97	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 14, 1° e 2° comma, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. - nel caso di rifiuti pericolosi - nel caso di rifiuti non pericolosi	arresto da sei mesi ad due anni ed ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 - arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE

Riferimento	Violazione	Sanzione
--------------------	-------------------	-----------------

Art.51 comma 3° D.Lgs. 22/97	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata - nel caso di rifiuti non pericolosi - nel caso di rifiuti pericolosi	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 - arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 5.164,57 a € 51.645,69 Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell' area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato. IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 4° D.Lgs. 22/97	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	- le pene di cui ai commi 1°, 2°, e 3°, dell'art.51, sono ridotte della metà IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 5° D.Lgs. 22/97	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 6° D.Lgs. 22/97	Effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione alle prescrizioni art. 45 per quantitativi superiori ai 200 litri	- arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE

Riferimento	Violazione	Sanzione
-------------	------------	----------

Art. 53 comma 1°
in relazione allegati
II-III-IV della diret-
tiva CEE 259/93

D.Lgs. 22/97 Effettuare traffico illecito di rifiuti

**Pena accessoria: è prevista la
confisca obbligatoria dei veicoli
adibiti al trasporto**

- ammenda da € 1.549,37 a € 25.822,84
e arresto fino a due anni.

Pena aumentata nel caso di rifiuti
pericolosi

**IL REATO E' DI COMPETENZA
PRETORILE**

ALLEGATO B

(Deliberazione Comitato Interministeriale 27.7.1984, punto 1.1.1., lettera a))

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- A)** Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- B)** Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- C)** Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- D)** Fogli di carta, plastica, cellophane;
- E)** Cassette, pallets;
- F)** Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- G)** Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- H)** Paglia e prodotti di paglia;
- I)** Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- J)** Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile;
- K)** Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- L)** Feltri e tessuti;
- M)** Pelle e similpelle;
- N)** Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- O)** Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- P)** Imbottiture, isolanti termici e acustici;
- Q)** Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- R)** Materiali vari in pannelli;
- S)** Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- T)** Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- U)** Nastri abrasivi;
- V)** Cavi e materiale elettrico in genere;
- W)** Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- X)** Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè;
- Y)** Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- Z)** Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- AA)** Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- BB)** Accessori per l'informatica

ALLEGATO C
(Allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D 14 Ricondizionamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO D
(Allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97)

OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

- R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R 2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R 8 Recupero di prodotti provenienti da catalizzatori
- R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
- R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicata da R 1 a R 11
- R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO E
(Allegato D al Decreto Legislativo n° 22/97)

RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purchè non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purchè non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE 020105 rifiuti agrochimici
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO 030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 030202 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici 030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE

- 0402 040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS
NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
- 0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103 morchie e fondi di serbatoi
050104 fanghi acidi da processi di alchilazione
050105 perdite di olio
050107 catrami acidi
050108 altri catrami
- 0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401 Filtri di argilla esauriti
- 0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601 catrami acidi
050603 altri catrami
- 0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701 fanghi contenenti mercurio
- 0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801 filtri di argilla esauriti
050802 catrami acidi
050803 altri catrami
050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
- 06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101 acido solforoso e solforico
060102 acido cloridrico
060103 acido fluoridrico
060104 acido fosforoso e fosforico
060105 acido nitroso e nitrico
060199 rifiuti non specificati altrimenti
- 0602 SOLUZIONI ALCALINE
060201 idrossido di calcio
060202 soda
060203 ammoniaca
060299 rifiuti non specificati altrimenti
- 0603 SALI E LORO SOLUZIONI
060311 sali e soluzioni contenenti cianuri
- 0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402 sali metallici (tranne 06 03 00)
060403 rifiuti contenenti arsenico
060404 rifiuti contenenti mercurio
060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI

- 0613 060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
060702 carbone attivo dalla produzione di cloro
RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201 soluzioni di lavaggio e acque madri
070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 11 00)
070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070310 alti residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)
070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070410 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

- 070504 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070510 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
 - 070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070610 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
 - 070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
 - 080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
 - 080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
 - 080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sveniciatura contenenti solventi alogenati
 - 080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sveniciatura non contenenti solventi alogenati
- 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
 - 080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
 - 080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
 - 080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
- 0804 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
 - 080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
 - 080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati

080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103 soluzioni di sviluppo a base solvente
090104 soluzioni di fissaggio
090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090106 rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 19
00 00)
100104 ceneri leggere di olio
100109 acido solforico
- 1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
100303 rifiuti di cimatura
100304 scorie di prima fusione/scorie bianche
100307 rivestimenti di carbone usati
100308 scorie saline di seconda fusione
100309 scorie nere di seconda fusione
100310 rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
- 1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401 scorie (prima e seconda fusione)
100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403 arsenato di calcio
100404 polveri dai gas effluenti da camino
100405 altre polveri e particolato
100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501 scorie (prima e seconda fusione)
100502 scorie e residui di cimatura (prima e seconda fusione)
100503 polveri dai gas effluenti da camino
100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603 polveri dai gas effluenti da camino
100605 rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi

- 11 RIFIUTI IN ORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
- 1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
- 110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
 - 110102 soluzione alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
 - 110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
 - 110105 soluzioni acide di decapaggio
 - 110106 acidi non specificati altrimenti
 - 110107 alcali non specificati altrimenti
 - 110108 fanghi di fosfatazione
- 1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
- 110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
- 110301 rifiuti contenenti cianuri
 - 110302 altri rifiuti
- 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
- 120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
 - 120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
 - 120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
 - 120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
 - 120110 oli sintetici per macchinari
 - 120111 fanghi di lavorazione
 - 120112 grassi e cere esauriti
- 1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 11 00 00)
- 120301 soluzioni acquose di lavaggio
 - 120302 rifiuti di sgrassatura a vapore
- 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
- 1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
- 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
 - 130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
 - 130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
 - 130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati
 - 130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
 - 130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale

- 1302 130107 altri oli per circuiti idraulici
130108 oli per freni
OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
139304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
- 1304 OLI DI CALA
130401 oli di cala da navigazione interna
130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
130403 oli di cala da altre navigazioni
- 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501 solidi di separazione olio/acqua
130502 fanghi di separazione olio/acqua
130503 fanghi da collettori
130504 fanghi o emulsioni da dissalatori
130505 altre emulsioni
- 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
- 1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101 cloro fluorocarburi (CFC)
140102 altri solventi alogenati e miscele solventi
140103 altri solventi e miscele solventi
140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati
140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140107 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
140201 solventi alogenati e miscele di solventi
140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA

- 140301 clorofluorocarburi (CFC)
- 140302 altri solventi alogenati
- 140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
 - 140401 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140403 altri solventi o miscele di solventi
 - 140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi di distillazione)
 - 140501 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140503 altri solventi e miscele di solventi
 - 140504 fanghi contenenti solventi alogenati
 - 140505 fanghi contenenti altri solventi

- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
 - 160201 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
 - 160401 munizioni di scarto
 - 160402 fuochi artificiali di scarto
 - 160403 altri rifiuti esplosivi di scarto
- 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
 - 160601 accumulatori al piombo
 - 160602 accumulatori al nichel-cadmio
 - 160603 pile a secco al mercurio
 - 160606 elettroliti da pile e accumulatori
- 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)
 - 160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
 - 160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
 - 160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
 - 160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
 - 160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
 - 160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

- 17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
- 1706 MATERIALE ISOLANTE
 - 170601 materiali isolanti contenenti amianto

- 18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI

- CURA)
- 1801 RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180204 sostanze chimiche di scarto
- 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
- 1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103 ceneri leggere
190104 polveri di caldaie
190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190403 fase solida non vetrificata
- 1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua
190806 resine di scambio ionico sature od esauste
190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112 vernici, inchiostri, adesivi
200113 solventi
200117 prodotti fotochimici
200119 pesticidi
200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio